

COPIA



CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

Registro Deliberazioni

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE

Il giorno 30 marzo 2017 alle ore 15,00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione ordinaria di prima convocazione.

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
ZACCARIA Francesco	P		FANIZZA Giuseppe	P	
SAPONARO Vittorio	P		BIANCHI Vito	P	
DE CAROLIS Donato	P		BAGORDO Mariateresa	P	
PACE Giuseppe	P		ROSATO Giacomo	P	
SIMONE Giuseppe	P		SCIANARO Antonio	P	
PENTASSUGLIA Nicola	P		ALBANESE Luigia	P	
MASTRO Franco	P		PAGNELLI Antonio	P	
MARZULLI Domenica	P		ZIZZI Tonio	P	
PALMARIGGI Pierfrancesco	P		TRISCIUZZI Raffaele	P	
MARINO Donato	P		DI BARI Pasquale		A
SCHENA Antonia	P		DE MOLA Laura	P	
GALEOTA Giuseppe	P		OLIVE Maria Rosaria	P	
MILELLA Cristina	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale avv. Vittorio Saponaro.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE

Il vice Sindaco legge la seguente relazione:

“ Il Comune di Fasano si è dotato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 maggio 2014, del regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno, la cui disciplina si riviene nel testo dell'articolo 4 del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Con successiva deliberazione del medesimo organo, n. 65 del 27.11.2014, oltre a confermare l'istituzione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2015, si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento per l'imposta di soggiorno;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.01.2015, si è provveduto a riapprovare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, frutto dei lavori del tavolo tecnico svoltosi con gli operatori del settore;

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 16 marzo 2016 si è provveduto, a seguito delle modifiche relative all'art. 9 (“Obblighi dei gestori delle strutture ricettive”) alla riapprovazione del testo regolamentare suddetto

Valutata l'opportunità di provvedere in questa sede a introdurre al testo regolamentare anzidetto modifiche e integrazioni riguardanti gli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive (art. 9), nell'ottica di prevedere semplificazioni salvaguardando, in ogni caso, le necessarie verifiche da parte dell'Ente . Nello specifico, si prevede a carico dei gestori delle strutture ricettive l'obbligo di presentare all'Ente dichiarazione mensile (il contenuto è descritto nel comma 2 dell'art. 9), mentre resta ferma la disciplina relativa al versamento dell'imposta dovuta che può essere effettuato al raggiungimento della soglia di € 500,00, fermo restando l'obbligo di rispettare in ogni caso il termine del 15 novembre dell'anno di riferimento.

Vista, pertanto, la proposta di modifica dell'art. 9, che viene riscritto nei termini che seguono:

Art. 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Fasano sono tenuti a informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Ogni gestore ha l'obbligo di dichiarare all'Ente **mensilmente** il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 7, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, nonché i dati anagrafici dei soggetti che non hanno versato l'imposta, seppur dovuta.
3. Nel caso in cui la somma dovuta mensilmente non superi l'importo di € 500,00, il versamento può essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mese successivo al raggiungimento della suddetta soglia. In ogni caso, il versamento deve essere effettuato entro il 15 novembre, indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.
5. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive, in qualità di agenti contabili di fatto, hanno l'obbligo di trasmettere al Comune di Fasano il rendiconto della propria gestione.

Per le ragioni sopra esposte, si invita l'On.le Consiglio comunale a deliberare in merito"

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione che, in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI:	21
CONSIGLIERI ASSENTI:	4 (Albanese Luigia, Trisciuzzi Raffaele, Di Bari Pasquale, Olive Mariarosaria.)
CONSIGLIERI VOTANTI:	21
CONSIGLIERI ASTENUTI:	/
VOTI FAVOREVOLI:	21
VOTI CONTRARI:	/

Il medesimo risultato, consegue la votazione per l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno su cui il Responsabile del servizio interessato ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e, in via successiva il Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), n. 7 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il dibattito succedutosi;

Visto l'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di approvare le modifiche al testo dell'art. 9 del Regolamento sull'imposta di soggiorno che entrano in vigore dal 01.01.2017;
2. di dare atto che il testo vigente del Regolamento per l'imposta di soggiorno, con le modifiche apportate all'art. 9, "Obblighi dei gestori delle strutture ricettive", è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare adeguata diffusione al testo delle modifiche e al Regolamento stesso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI FASANO

Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.02.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 27.11.2014;

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.01.2015;

Modificato con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 16.03.2016;

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.03.2017;

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Avv. Vittorio Saponaro

Il Segretario Generale
F.to Dott. Alfredo Mignozzi

INDICE

Art. 1 – Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Definizione di struttura recettiva

Art. 4 – Soggetto attivo

Art. 5 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 6 – Misura dell'imposta

Art. 7 – Esenzioni

Art. 8 – Versamento dell'imposta

Art. 9– Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 10 – Controllo e accertamento dell'imposta

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 – Rimborsi

Art. 14 – Contenzioso

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel comune di Fasano l'imposta di soggiorno.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Fasano ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalle leggi regionali in materia di turismo) di qualsiasi tipologia e classificazione ubicate nel territorio del Comune di Fasano.

Art. 3

Definizione di struttura ricettiva

1. Tra le strutture ricettive sono comprese quelle individuate nella Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, nella Legge regionale 24 luglio 2011, n. 17 in materia di bed & breakfast e nella Legge 16 marzo 2006 n. 63 in materia di agriturismo.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fasano.

Art. 5

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L' imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Fasano, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art.3.
2. Il soggetto gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, presenta la dichiarazione ed effettua i versamenti delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento fino ad un massimo di giorni 5, nei mesi di luglio ed agosto e fino ad un massimo di giorni 3 nei seguenti periodi: maggio – giugno e settembre –ottobre, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art.7.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettera f), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
4. L'imposta si applica nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune rende pubbliche, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Art. 7

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Fasano;
 - i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - i soggetti diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente c., lettere c) e d), è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attestano le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e

s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.

3. L'imposta di soggiorno viene applicata in misura ridotta del 50% per i fruitori di cure termali, nonché per i gruppi costituiti da oltre 20 persone.
4. Gli autisti e gli accompagnatori di gruppi, a prescindere dalla consistenza degli stessi, sono sempre esonerati dall'imposta.

Art. 8

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Fasano dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese –fatto salvo quanto previsto al successivo c. 3– mediante bollettino postale o bonifico bancario. Nel caso in cui la somma dovuta mensilmente non superi l'importo di € 500,00 , il versamento viene effettuato entro quindici giorni dalla fine del mese successivo al raggiungimento della suddetta soglia.
3. in ogni caso, e a prescindere dall'importo, entro il 15 novembre va effettuato il versamento relativo all'ultimo periodo per il quale non è stato effettuato il pagamento.

Art. 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Fasano sono tenuti a informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Ogni gestore ha l'obbligo di dichiarare all'Ente **mensilmente** il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 7, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, nonché i dati anagrafici dei soggetti che non hanno versato l'imposta, seppur dovuta.
3. Nel caso in cui la somma dovuta mensilmente non superi l'importo di € 500,00, il versamento può essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mese successivo al raggiungimento della suddetta soglia. In ogni caso, il versamento deve essere effettuato entro il 15 novembre, indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.
5. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive, in qualità di agenti contabili di fatto, hanno l'obbligo di trasmettere al Comune di Fasano il rendiconto della propria gestione.

Art. 10

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Il Comune di Fasano, anche per il tramite del suo concessionario, può altresì effettuare accessi presso le strutture ricettive previa comunicazione da notificare almeno sette giorni prima della data dell'accesso.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente art..
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 9, c. 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, c. 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art.1, c. 165 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia.

Art. 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono quindi riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.
4. Sulla somma da rimborsare si conteggiano gli interessi secondo le disposizioni contenute nell'art.1, c. 165 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, c. 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ^{17 del} 30 MAR. 2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO :
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -MODIFICHE

pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere _____ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marisa Ruggiero

Fasano, ... 23/03/2017

* Parere _____ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marisa Ruggiero

Fasano, ... 23/03/2017

*** NON RICHIESTO** in quanto il provvedimento non comporta impegno di spesa

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano 30 MAR. 2017

Greco

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfredo Mignozzi

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
f.to avv. Vittorio Saponaro

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to avv. Alfredo Mignozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **26 aprile 2017**

Fasano, 26 aprile 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Alfredo Mignozzi

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/>	E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.
<input type="checkbox"/>	E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfredo Mignozzi

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Alfredo Mignozzi